

# Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

AMMCNT - CNR - Amministrazione Centr

Tit. Cl. F.

**N. 0010613**

**02/02/2011**



Al Direttore Generale  
Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Direttori di Istituto  
Ai Dirigenti dell'Amm. Centrale  
del CNR  
Loro sedi

Cari Colleghi,

volevo aggiornarvi in merito alle iniziative che il CNR sta intraprendendo a seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2011 ed in particolare a seguito dell'abrogazione dell'art. 51, comma 6 della legge 449/1997, norma che prevedeva la possibilità per le Università e per gli Enti di ricerca di conferire assegni di ricerca e contratti d'opera per lo svolgimento di specifiche prestazioni previste dai programmi di ricerca.

## 1. Assegni di ricerca

L'art. 22 della legge 240/2011 disciplinando nuovamente la materia degli assegni di ricerca, ha previsto nel comma 4 che gli Enti "disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con **apposito regolamento**".

Tale precisa prescrizione comporta l'obbligo di predisporre non un mero "disciplinare", la cui approvazione potrebbe essere immediata, ma un "regolamento" il cui procedimento di approvazione è complesso e comporta l'invio per l'approvazione ai Ministeri vigilanti e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Alla luce di quanto sopra esposto e considerata la particolare fase di riordino dell'Ente, al fine di abbreviare i tempi, si è ritenuto opportuno procedere ad una modifica dell'art. 47, comma 4 dell'attuale "Regolamento di organizzazione e funzionamento", adeguando la durata massima degli assegni di ricerca a quella stabilita dalla legge 240/2011 e, conseguentemente, emanando una modifica al disciplinare vigente ai sensi del successivo comma 5. Tale percorso, condiviso per le vie brevi con il Ministero vigilante, consentirebbe di abbreviare i tempi rendendo operativa la nuova disciplina presumibilmente entro la seconda decina del corrente mese di febbraio.

Per quanto riguarda la disciplina del periodo transitorio, a differenza di quanto comunicato con la circolare 7/2011, a seguito di un puntuale studio effettuato, si è ritenuto che debba essere la seguente:

- i contratti relativi ad assegni di ricerca stipulati ai sensi della previgente normativa ed in essere alla data del 29 gennaio 2011, continueranno a spiegare i propri effetti fino alla data di scadenza prevista dai medesimi.
- le procedure selettive avviate e per le quali il termine di presentazione delle domande sia scaduto prima del 29 gennaio 2011, saranno concluse secondo la previgente normativa ed in particolare quella prevista dal relativo bando.
- le procedure selettive avviate e per le quali il termine di presentazione delle domande venga a scadenza successivamente al 29 gennaio 2011 dovranno essere annullate. Le medesime dovranno essere nuovamente bandite con le modalità prescritte dal nuovo disciplinare.

In merito verrà emanata una rettifica alla suddetta circolare.

In merito a quanto disposto dal comma 9 dell'art. 22 della Legge 240/2011, che fissa un limite massimo di dodici anni alla durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto sia mediante assegni di ricerca che mediante contratti e rapporti a tempo determinato a qualunque titolo, abbiamo in corso gli opportuni approfondimenti per stabilire la eventuale valenza retroattiva di tale disposizione. Ove, in casi specifici, ci si dovesse trovare, in questo periodo transitorio, di fronte alle circostanze appena descritte, sarà opportuno affrontarle con la più grande cautela ed attenzione.

**2. Contratti d'opera per lo svolgimento di specifiche prestazioni previste dai programmi di ricerca**

Il CNR ha preso contatti con la Conferenza dei Presidenti degli Enti pubblici di ricerca al fine di richiedere al MIUR una modifica dell'art. 22 della legge 240/2011 al fine di consentire la reintroduzione dei contratti d'opera di cui sopra

Luciano Maiani

